

Sostegno finanziario agli Stati membri

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sull'istituzione di un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di regolamento del Consiglio, del 31 ottobre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (COM(2008)0717), presentata dalla Commissione,
- vista la raccomandazione della Commissione, del 31 ottobre 2008, su una decisione del Consiglio relativa alla concessione del concorso reciproco all'Ungheria e la proposta di decisione del Consiglio relativa ad un sostegno finanziario comunitario a medio termine all'Ungheria (COM(2008)0716),
- visto il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri¹ e la sua risoluzione del 6 settembre 2001 sul sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri²,
- visti gli articoli 100 e 119 del trattato CE,
- visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che la Commissione raccomanda di accordare un sostegno finanziario a medio termine all'Ungheria di un importo massimo di 6,5 miliardi di euro in base all'articolo 119 del trattato, in concomitanza con un accordo del FMI,
- B. considerando che è preferibile un approccio globale al sostegno finanziario a medio termine per tutti gli Stati membri,
- C. considerando che sarebbe opportuno tener presente l'impatto dell'attuale crisi finanziaria ed economica mondiale,
- D. considerando che le economie degli Stati membri che hanno più di recente aderito all'Unione europea non beneficiano dei vantaggi derivanti dal disporre di una propria moneta di riserva,
- E. considerando che le valute di questi Stati membri sono state recentemente oggetto di pesanti attacchi speculativi e che l'ampiezza degli attuali squilibri esterni è stata principalmente dettata da una forte espansione del credito non governativo,
- F. considerando che sono necessarie politiche che affrontino i problemi specifici delle

¹ GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

² GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 312.

economie di tali Stati membri sullo sfondo della crisi finanziaria globale e di una incalzante recessione in Europa,

- G. considerando che il margine di manovra della politica di bilancio nell'affrontare grandi squilibri esterni e prevenire l'instabilità finanziaria potrebbe essere alquanto limitato nel contesto dell'attuale recessione economica che si sta diffondendo in Europa,
1. è convinto che gli Stati membri non appartenenti all'area euro dovrebbero essere incoraggiati a cercare un sostegno finanziario potenziale a medio termine per i deficit delle loro bilance dei pagamenti all'interno della Comunità, prima di cercare un sostegno a livello internazionale;
 2. ritiene che l'attuale situazione sia una prova ulteriore dell'utilità dell'euro nel proteggere gli Stati membri appartenenti all'area euro e invita gli Stati membri non appartenenti alla stessa ad aderirvi non appena rispetteranno i criteri di Maastricht;
 3. invita la Commissione ad analizzare dettagliatamente in quale modo il comportamento di alcune banche che hanno trasferito i loro attivi dall'Ungheria dopo l'adozione di piani di salvataggio da parte di altri Stati membri abbia avuto un impatto sulla bilancia dei pagamenti dell'Ungheria;
 4. invita la Commissione ad esaminare attentamente gli attacchi speculativi (vendite allo scoperto) sulle valute degli Stati membri di più recente adesione e cosa si potrebbe fare per prevenire una drastica erosione della fiducia in tali valute e nei sistemi bancari locali;
 5. invita la Commissione a comunicare i risultati di dette analisi al gruppo de Larosière nonché alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo;
 6. riconosce che è necessario aumentare in modo consistente il massimale dell'esposizione creditizia, in conto capitale, dei prestiti da concedere agli Stati membri di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 dal momento che, dalla sua adozione, il numero di Stati membri non appartenenti all'area euro è considerevolmente aumentato; sottolinea che tale aumento rafforzerebbe altresì la flessibilità della Comunità nel rispondere ad ulteriori richieste di sostegno finanziario a medio termine, ad esempio nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale;
 7. osserva che detto aumento del massimale dei prestiti non avrebbe alcun impatto finanziario dal momento che la Commissione contrarrebbe i prestiti sui mercati finanziari e che sarebbe lo Stato membro beneficiario a doverli rimborsare; sottolinea che un possibile impatto finanziario si avrebbe esclusivamente nel caso in cui uno Stato membro si rivelasse un debitore moroso;
 8. ricorda che, prima delle attuali difficoltà finanziarie dell'Ungheria, il regolamento (CE) n. 332/2002 non era stato applicato dalla sua adozione nel 2002 e che il regolamento vigente anteriormente in materia, ossia il regolamento (CEE) n. 1969/88¹, recante attuazione del meccanismo previsto all'articolo 119 del trattato, è stato applicato a due riprese, una per la Grecia nel 1991 e una per l'Italia nel 1993, e che entrambi i paesi hanno pienamente rispettato i loro impegni nei confronti della Commissione;

¹ GUL 178 dell'8.7.1988, pag. 1.

9. ricorda che il Parlamento ha richiesto al Consiglio di esaminare, ogni due anni, in base ad una relazione della Commissione, previa consultazione del Parlamento e previo parere del Comitato economico e finanziario, se il meccanismo istituito risponda alle necessità che hanno portato alla sua creazione; chiede se queste relazioni siano state elaborate dall'adozione del regolamento (CE) n. 332/2002;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, all'Eurogruppo e ai governi degli Stati membri.